

Silvia Falconieri

*I decreti antiebraici nei periodici giuridici italiani (1938-1943)*

*1. Nuovi periodici per un diritto fondato sulla razza*

Nel 1947, nelle pagine della *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia*, edita tra il 1934 ed il 1954, il fondatore, l'avvocato Giovan Battista Cecchi, chiariva in questi termini il profondo coinvolgimento del proprio periodico rispetto alla legislazione razziale adottata dal governo fascista nel corso degli anni Trenta e Quaranta:

«Questa rivista, durante il periodo fascista, ha diligentemente seguito il movimento razzista, sia in Italia che in Germania, ritenendo assai utile mettere a disposizione del futuro storico di quell'infausto periodo in cui pur troppo si vide la maggior parte dei nostri universitari chinare prona la schiena all'«uomo della provvidenza», un materiale che molti avrebbero interesse a far scomparire o a dimenticare<sup>1</sup>».

Simile dichiarazione, inserita nel corpo di una breve recensione alla nota opera di Eucardio Momigliano, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, rende indubbiamente conto dei meccanismi di autoassoluzione e di rimozione, che si innescarono all'indomani della caduta del fascismo e si tradussero nel mito, duro a morire, 'italiani brava gente'. Al contempo, però, tale affermazione è un inequivocabile segnale del forte coinvolgimento di alcuni periodici giuridici nella costruzione, divulgazione e legittimazione delle nuove qualificazioni razziali, introdotte nell'ordinamento giuridico italiano.

Prendendo alla lettera la dichiarazione dell'avvocato Cecchi, ci si propone di cercare nei meandri più reconditi della stampa giuridica italiana le tracce dei decreti antiebraici del 1938, nel tentativo di valutare in quale maniera la nuova qualificazione di «cittadino italiano appartenente alla razza

---

<sup>1</sup> G.B. CECCHI, Recensione a E. MOMIGLIANO, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia», vol. XIV, 1947, p. 64.

ebraica»<sup>2</sup> fu recepita dalla cultura giuridica durante il periodo fascista<sup>3</sup>.

Per ragioni di carattere metodologico e per motivi che riguardano più direttamente il ruolo assunto dalla rivista nel panorama della cultura giuridica europea dei secoli XIX e XX, i periodici giuridici costituiscono una fonte privilegiata per condurre tale tipo di indagine. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, la rivista divenne il principale strumento di costruzione e diffusione del sapere giuridico, di creazione di nuove scuole, di legittimazione di nuovi specialismi<sup>4</sup>. Durante il periodo fascista, i giuristi più vicini alla politica del regime, lo utilizzarono in maniera abbondante per legittimare la nascita di quelle che si volevano le nuove branche del diritto fascista<sup>5</sup>. Non è dunque un caso che il tentativo di dar vita ad un diritto fondato sul criterio della razza – del quale, come si vedrà, i decreti del '38 costituivano parte integrante, senza tuttavia esaurirlo – un autonomo oggetto di studio passasse proprio attraverso la creazione di un nuovo periodico, *Il diritto razzista*, per l'appunto, fondato dall'avvocato Stefano Mario Cutelli nel maggio del 1939<sup>6</sup>.

La nuova rivista di Cutelli si iscriveva all'interno di una serie di nuovi periodici, nelle pagine dei quali, nel giro di un solo quinquennio, prese corpo e consistenza una vera e propria dottrina sulla razza e sul diritto razzista. Si tratta di riviste che per lungo tempo son state messe da parte dallo storico del diritto, perché troppo inficcate del discorso di regime o, ancora, perché, da un punto di vista tecnico – soprattutto se si fa riferimento all'ideale della 'rivista-archetipo'<sup>7</sup> – non tutte sono strettamente definibili come periodici giuridici. Queste riviste ebbero certamente vita breve. Senza dubbio, le argomentazioni mobilitate dagli autori che vi scrivevano possono non apparire particolarmente sofisticate. Eppure, nel corso degli

<sup>2</sup> R. d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.

<sup>3</sup> Questo articolo riprende il lavoro più ampio, al quale ci si permette di rinviare: S. FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, Il Mulino, 2011.

<sup>4</sup> In particolare, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», vol. 16, 1987, numero tematico dal titolo *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*; P. GROSSI (a cura di), *La «cultura» delle riviste giuridiche italiane. Atti del primo incontro di studio*, Firenze, 15-16 aprile 1983, Milano 1984; M. STOLLEIS, T. SIMON (a cura di), *Juristische Zeitschriften in Europa*, Frankfurt am Main 2006.

<sup>5</sup> Si pensi, ad esempio, al caso dei periodici editi sul diritto corporativo, a partire dalla fine degli anni Venti.

<sup>6</sup> Sul percorso, sull'attività e sulla personalità di S.M. CUTELLI, si veda O. DE NAPOLI, *Come nasce una rivista giuridica antisemita. Tradizionalismo e razzismo nell'azione di Stefano Mario Cutelli*, in «Le carte e la storia», n. 2, 2012, pp. 98-116.

<sup>7</sup> P. GROSSI, *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini», vol. 16, 1987, pp. 1-5.

anni Trenta e Quaranta, la loro attività fu particolarmente intensa e suscettibile di incidere sul perfezionamento dell'assetto normativo razziale<sup>8</sup>.

Alcune di queste riviste erano direttamente legate ad organi di governo. Si pensi a *La difesa della razza* o a *Razza e civiltà*. Il primo periodico, fondato da Telesio Interlandi, nasceva nell'agosto 1938 sotto gli auspici del Ministero della cultura popolare. Il secondo, edito dal Ministero dell'interno e diretto da Antonio Le Pera, vedeva la luce nel marzo del 1940 e si imponeva come l'organo ufficiale della Direzione generale per la Demografia e per la Razza. Altri periodici nascevano su iniziativa del loro fondatore e direttore, come *Il diritto razzista*, *La nobiltà della stirpe*, *La vita italiana*, e cercavano ad ogni costo di occupare un posto di rilievo nel processo di perfezionamento del *corpus* normativo razziale. I direttori non lesinavano continui omaggi al capo del fascismo, giungendo ad elemosinarne persino il ritratto autografato.

L'approccio pluridisciplinare al tema della razza era il tratto distintivo di questi periodici che, servendosi dell'apporto contestuale di studiosi di differente estrazione disciplinare, analizzavano la questione razziale da molteplici punti di vista: antropologico, biologico, eugenetico, culturale, artistico e giuridico. Così, *Il diritto razzista*, seppur nato nelle parole del suo fondatore come un periodico squisitamente giuridico, ospitava di frequente i contributi di antropologi e di biologi. Gli altri periodici, a loro volta, disponevano tutti di un loro esperto giurista. Mario Baccigalupi, giudice presso la nona sezione del Tribunale di Milano, si occupava della redazione degli articoli di carattere giuridico per *La difesa della razza*. Nelle pagine di *Razza e civiltà*, Giovanni Rosso curava la cospicua sezione *Giurisprudenza e legislazione razziale*. *La vita italiana* ospitava contributi di giuristi come Vittorio Montefusco e lo stesso direttore de *Il diritto razzista*. La struttura di tali periodici risultava spesso molto simile. Ad esempio, poco distingueva *Razza e civiltà* da una rivista giuridica: la prima parte era consacrata alla dottrina sulla razza – dove erano pubblicati, peraltro, alcuni contributi sugli aspetti giuridici<sup>9</sup> – la seconda parte era interamente

<sup>8</sup> Sui tentativi di sfrondare la letteratura giuridica del periodo fascista dai contributi maggiormente coinvolti nelle vicende del regime, si veda, in particolare, A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in Id. (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden 2002, pp. 1-19.

<sup>9</sup> A titolo di esempio, G. LAMPIS, *La tutela della razza nel libro I del nuovo codice civile*, in «Razza e civiltà», n. 1, 1940, pp. 69-73; L. LA VIA, *Popolo, nazione, nazionalità. La "nazionalità naturale" come categoria giuridica*, in «Razza e civiltà», nn. 6-7, 1941, pp. 501-552; G. ROSSO, *Status razziale e natura giurisdizionale del relativo accertamento*, in «Razza e civiltà», nn. 5-7, 1942, pp. 241-254.

dedicata alla giurisprudenza in materia razziale.

Come venivano letti in questa sede i decreti antiebraici? Quali erano le principali tendenze interpretative e le linee programmatiche proposte dalle riviste specializzate?

## 2. Le linee programmatiche nei periodici specializzati

La continuità e la complementarietà tra la legislazione antiebraica e la legislazione razziale coloniale rappresentava la principale chiave di lettura proposta dai periodici specializzati nella trattazione delle tematiche razziali.

Adottando simile prospettiva, gli autori di tali contributi mostravano di collocarsi perfettamente in linea con le direttive impartite dal governo fascista. Il testo della *Dichiarazione sulla razza*, adottato, come noto, dal Gran Consiglio del fascismo tra il 6 e il 7 ottobre 1938, definiva il 'problema ebraico' come l'aspetto metropolitano di un problema di carattere più generale<sup>10</sup> che aveva già iniziato a trovar soluzione nei territori italiani d'oltremare.

Lo studio ed il perfezionamento della legislazione del '38 non potevano esser pensati che in stretta connessione con i testi legislativi che, a partire dall'*Ordinamento organico per l'Eritrea e per la Somalia*, promulgato il 6 luglio 1933, avevano provveduto a ridefinire i rapporti tra i cittadini italiani e le popolazioni indigene, in termini di una crescente e sempre più netta demarcazione, fino ad arrivare, nel 1937, all'introduzione del divieto di matrimoni misti<sup>11</sup>. La legislazione relativa agli ebrei era dunque letta in termini di una sostanziale continuità tra la metropoli e la colonia. Non è un caso che, nelle pagine di *Razza e civiltà*, venissero pubblicate e annotate da Giovanni Rosso tanto le sentenze relative all'applicazione dei decreti del '38 quanto quelle che riguardavano le popolazioni indigene dell'Africa Orientale Italiana (AOI), della Libia e delle isole dell'Egeo.

In particolare, nelle pagine dei periodici votati alla costruzione di un diritto fondato sulla razza, de *Il diritto razzista* in modo particolare, trovò posto il tentativo di pervenire a un'armonizzazione e a una sistematizzazione dei differenti statuti razziali introdotti nel diritto italiano, prendendo

---

<sup>10</sup> *Dichiarazione sulla razza*, in R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1993, p. 567.

<sup>11</sup> R.d.l. 19 aprile 1937, n. 880, *Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi*.

in considerazione tanto le leggi del 1938 quanto i testi relativi ai territori d'oltremare. Si pensi alla costruzione elaborata dallo specialista di diritto coloniale Renzo Sertoli Salis, autore della densa introduzione al primo numero dei *Quaderni della Scuola di mistica fascista*, dedicato a *Le leggi razziali italiane*<sup>12</sup>. Citato e recensito nelle pagine della rivista di Cutelli, il lavoro di Sertoli Salis proponeva una revisione delle modalità di attribuzione della cittadinanza italiana sulla base di un criterio che fosse squisitamente etnico. Muovendo da una rilettura dell'articolo 1 del codice civile, il professore di diritto coloniale considerava che le limitazioni introdotte alla capacità giuridica delle persone non riguardassero esclusivamente il settore giusprivatistico. Il rinvio alle 'leggi speciali' in materia razziale, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 del codice civile, non andava riferito ai soli decreti adottati a partire dal '38, ma doveva essere esteso anche alle disposizioni relative alla condizione giuridica delle popolazioni d'oltremare. Adottando una simile prospettiva, capace di prendere in considerazione l'assetto normativo italiano nella sua integralità, nell'ordinamento italiano del 1939, potevano essere definite delle precise posizioni giuridiche, fondate essenzialmente sul criterio etnico-razziale: quelle del «cittadino italiano di razza ariana», del «cittadino italiano musulmano», del «cittadino italiano di razza ebraica», del «cittadino italiano delle Isole dell'Egeo», del «cittadino italiano libico» e, infine, del «suddito dell'AOI».

Malgrado qualche riserva, l'originale articolazione tra razza e cittadinanza proposta da Sertoli Salis veniva accolta con entusiasmo nelle pagine de *Il diritto razzista*, in modo particolare per quel che atteneva alla proposta di una riforma radicale che facesse della cittadinanza una variabile del razza<sup>13</sup>.

L'idea che, sul finire degli anni Trenta, l'appartenenza razziale fosse assurta alla condizione di un vero e proprio *status*, da porre accanto ai tradizionali *status familiae* e *status civitatis*, costituiva una costante interpretativa nelle pagine delle riviste specializzate.

Una parte della civilistica italiana considerava che l'introduzione della nozione di razza nel codice civile, subordinando il godimento della capacità giuridica al criterio razziale, fosse il punto di partenza per l'avvio di una riflessione attorno allo *status razziale*<sup>14</sup>. Affermare l'esistenza di uno *status razziale* non costituiva un'operazione scevra di conseguenze, ma condu-

<sup>12</sup> Editto a Roma nel 1939.

<sup>13</sup> P.A. ROMANO, Recensione a Sertoli Salis, *Introduzione a Le leggi razziali italiane*, in «Il diritto razzista», Vol. II, n. 5-6, 1940, pp. 250-256.

<sup>14</sup> Di recente, G. CIANFEROTTI, *Status e legislazione razziale. Francesco Santoro Passarelli esegeta dell'art. 1 del codice civile*, in «Le carte e la Storia», n. 2, 2013, pp. 21-34.

ceva ad una revisione integrale dell'assetto normativo razziale, in modo particolare in ambito processuale, obbligando a predisporre una tutela giurisdizionale *ad hoc*. In questo senso si muovevano gli studi di Alfredo Cioffi, di Pier Antonio Romano, per certi versi quelli del consigliere di Stato Michele La Torre e i commenti dello stesso Cutelli che cercava di promuovere l'istituzione di una magistratura specializzata in materia razziale, sola competente a emettere d'ufficio la declaratoria di appartenenza alla razza ebraica<sup>15</sup>. L'introduzione di tale categoria avrebbe permesso di perseguire una «sistematizzazione scientifica di natura sostanziale e formale» dell'intero impianto normativo razziale<sup>16</sup>.

Simili tentativi di riforma presupponevano che il criterio razziale assurgesse a nuovo principio dell'ordinamento giuridico italiano. Non solo l'attività interpretativa compiuta dai giudici sui decreti antiebraici avrebbe dovuto ispirarsene, cogliendo in tal modo lo spirito che informava l'intero *corpus* normativo razziale, ma sarebbe stato opportuno che il legislatore provvedesse esplicitamente alla sua costituzionalizzazione, inserendo, ad esempio, la nozione di razza nella Carta del lavoro<sup>17</sup>.

L'affermazione della 'disuguaglianza razziale d'origine' conduceva automaticamente ad una maniera alternativa di pensare il diritto e la dottrina giuridica. Nelle parole dei giuristi allineati, autori di contributi dottrinali nelle riviste specializzate, l'introduzione del principio della razza segnava l'inizio di una «nuova epoca», a partire dalla quale la dottrina avrebbe dovuto adattarsi ad un diritto non più inteso come universale ed astratto, ma concepito come concreto e squisitamente razziale<sup>18</sup>. Chiamando a supporto le teorie della Scuola storica tedesca, si considerava che la consacrazione legislativa della difesa della razza italiana costituisse una tappa obbligata del processo di rivalorizzazione del carattere nazionale del diritto

<sup>15</sup> A. CIOFFI, *Osservazioni politiche e giuridiche sullo stato razziale in Italia*, in «Il diritto razzista», vol. III, 1941, pp. 159-199; ID., *Lo status razziale e le sue guarentigie nel diritto italiano*, Empoli 1942; P.A. ROMANO, *Lo «stato razziale» nel nuovo codice civile*, in «Il diritto razzista», vol. II, 1940, pp. 208-126; M. LA TORRE, *Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 32-41; Nota di CUTELLI a CIOFFI, *Osservazioni politiche e giuridiche*, cit., p. 199.

<sup>16</sup> ROMANO, *Lo «stato razziale»*, cit., p. 216.

<sup>17</sup> S.M. CUTELLI, *Verso la dichiarazione dei principi del diritto fascista. Per l'inserimento delle nozioni di «razza» e «partito» nella Carta del «Lavoro»*, in «Il diritto razzista», vol. II, 1940, pp. 161-164; ID., *Contro Giuda e il vitello d'oro. Per l'inserimento delle nozioni di «razza» e «partito» nella Carta del «Lavoro»*, in «Il diritto razzista», vol. III, 1941, pp. 3-14.

<sup>18</sup> M. BACCIGALUPI, *La razza come principio giuridico*, in «La difesa della razza», vol. IV, n. 9, 1941, pp. 22-23.

to<sup>19</sup> che conduceva, peraltro, ad auspicare la conseguente eliminazione di quanto non fosse squisitamente italico<sup>20</sup>.

Quest'operazione di 'purificazione', lungi dal limitarsi a fare del sistema giuridico italiano l'espressione dei caratteri del popolo, imponeva che i cultori stessi del diritto italiano fossero squisitamente di origine italiana. Ecco che, mentre insigni giuristi, considerati di razza ebraica alla luce del R.d.l. 1728/38, abbandonavano le cattedre universitarie e i loro nomi scomparivano dai frontespizi delle riviste, nelle pagine dei periodici specializzati in materia razziale prendeva forma un tentativo di legittimazione di tali esclusioni, fondato sull'affermazione dell'irriducibile incompatibilità tra cultura giuridica italiana e tradizione giuridica ebraica. Seppur dotati di una profonda conoscenza del sistema giuridico italiano, seppur formati nelle facoltà giuridiche italiane, i giuristi di origini ebraiche rimanevano incapaci di cogliere la più intima essenza del diritto squisitamente italico<sup>21</sup>.

Le leggi razziali rimasero un appannaggio dei periodici specializzati? Le riviste che si volevano squisitamente giuridiche, consacrate alle tradizionali branche del diritto, furono completamente disattente nei confronti di questa nuova serie di periodici e delle teorie in essi divulgate?

### 3. Il dibattito con i periodici giuridici classici

Si avrebbe tendenza a rispondere affermativamente, se ci si inoltra nello spoglio e nella lettura di alcuni periodici giuridici, fondati tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, che – come *la Rivista di diritto processuale civile*, *la Rivista di diritto commerciale*, *la Rivista italiana per le scienze giuridiche* – non fanno menzione alcuna della nuova qualificazione di «cittadino italiano appartenente alla razza ebraica». Si avrebbe tendenza a trincerarsi dietro la rassicurante idea secondo la quale una gran parte dei giuristi italiani provò a porre dei limiti ai possibili *dérapiages* derivanti dall'introduzione della nozione di razza nell'ordinamento italiano, se si ci si addentra nelle pagine della *Rivista di diritto civile* o della *Rivista di diritto privato*, la prima fondata nel 1909<sup>22</sup>, la seconda edita nel pieno del

<sup>19</sup> U. NIEDDU, *Razza e diritto*, in «La difesa della razza», vol. I, n. 5, 1938, p. 11.

<sup>20</sup> V. MONTEFUSCO, *Razzismo nel diritto*, in «La difesa della razza», vol. IV, n. 9, pp. 22-23.

<sup>21</sup> A. MARRACINO, *Razza e diritto*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 15-23.

<sup>22</sup> Da Alfredo Ascoli, Pietro Bonfante, Carlo Longo, Giovanni Pacchioni ed Eliseo Antonio Porro.

regime fascista, nel 1931, ad opera di Mario Rotondi. Questi due periodici decisero di rompere il silenzio in occasione di un preciso evento giudiziario – la celebre causa Rosso contro Artom, discussa davanti alla Corte d'appello di Torino nel maggio del 1939 – per sottolineare l'inconsistenza del nuovo *status* di ebreo e collocarlo al di fuori del diritto civile italiano<sup>23</sup>. Si tratterebbe tuttavia di una visione parziale, edulcorata, benché indubbiamente più tranquillizzante.

Per alcune celebri riviste giuridiche italiane, i decreti del 1938 e la legislazione razziale coloniale divennero oggetto di studio. Le reazioni e gli approcci, fortemente eterogenei, si tradussero in prese di posizione altrettanto svariate. Nell'eterogeneità di tali reazioni, prese corpo il dibattito giuridico attorno alle conseguenze prodotte dalla nuova qualificazione razziale. Nella maggior parte dei casi, questo dibattito fu alimentato al di fuori delle sezioni dei periodici tradizionalmente consacrate alla pubblicazione di studi di carattere dottrinale. I commenti e le prese di posizione nei confronti della legislazione razziale trovarono spazio piuttosto nelle sezioni dedicate alla giurisprudenza, nelle rassegne legislative e bibliografiche.

La selezione delle sentenze da pubblicare e annotare, la struttura e l'articolazione impressa alle annotazioni, la scelta delle opere da recensire e delle nuove riviste di cui dar notizia nelle rassegne bibliografiche permettono di misurare l'attenzione tributata al discorso giuridico sulla razza, di valutarne la portata e di comprendere quale fu la diffusione delle linee programmatiche disegnate dai periodici specializzati, al di fuori del circuito ristretto ed effimero che essi costituirono.

La *Rivista di diritto pubblico*, fondata nel 1909 da Salvatore d'Amelio, può essere annoverata tra quei periodici che si mostrarono piuttosto attenti alla nuova legislazione razziale, pur non facendo mai dei decreti antiebraici un oggetto specifico di pubblicazioni di carattere dottrinale. Tra il 1938 ed il 1943, nella prima parte della rivista, nessuno studio riguardava direttamente ed interamente le problematiche giuridiche sollevate dalla nuova condizione di «cittadino italiano appartenente alla razza ebraica». Si tratta di un dato particolarmente singolare, soprattutto qualora si consideri il fatto che un numero notevole degli articoli di dottrina era consacrato, invece, alle riforme legislative avviate dal fascismo, alla politica razziale perseguita in territorio coloniale e alla condizione giuridica delle popolazioni d'oltremare. In alcuni casi, peraltro, gli autori di questi studi,

---

<sup>23</sup> Sul punto, ci si permette di rinviare a FALCONIERI, *La legge della razza*, cit., pp. 175 e segg.



per lo più esperti di diritto coloniale, non esitavano a mettere in rilievo le analogie esistenti tra la definizione della condizione giuridica delle popolazioni indigene e la nuova qualificazione di ebreo, relativa al territorio metropolitano: in un caso e nell'altro lo scopo da perseguire veniva individuato nella difesa della «razza italiana»<sup>24</sup>.

Se si prende in considerazione questo specifico aspetto, l'assenza di pubblicazioni dedicate in maniera specifica ai decreti antiebraici può essere letta come una precisa presa di posizione nei confronti della tendenza ad affermare e costruire l'unità e la complementarità tra legislazione razziale coloniale e legislazione antiebraica che prendeva consistenza nelle pagine dei periodici specializzati. Del resto, non di rado, nelle sezioni *Rassegna delle riviste* e *Recensioni*, venivano sollevati dubbi e perplessità nei confronti del carattere debole delle costruzioni messe in piedi dai fautori di un diritto fondato sul criterio razziale. Nel 1942, ad esempio, si recensiva criticamente, *Lo stato razziale e le sue guarentigie*, opera di Cioffi che Cutelli aveva apprezzato e utilizzato nelle pagine de *Il diritto razzista*<sup>25</sup>.

La legislazione del 1938 trovava un più ampio spazio nella sezione dedicata alla giurisprudenza, dove venivano pubblicate con una certa costanza le massime della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, relative all'esclusione delle persone appartenenti alla razza ebraica dalle pubbliche amministrazioni. Si trattava del luogo privilegiato di espressione della linea che la *Rivista di diritto pubblico* sembrava seguire: attraverso lo strumento della nota a sentenza, venivano diffuse le interpretazioni volte ad addolcire l'applicazione rigorosa dei decreti antiebraici.

I periodici più giovani, o quelli che nel corso degli anni Trenta avevano subito dei profondi cambiamenti nei comitati di direzione, oltre a mostrare una maggiore propensione ad accostarsi allo studio della legislazione antiebraica, esibivano, in alcuni casi, una più forte vicinanza alle tesi veicolate dalle riviste specializzate o, per lo meno, si mostravano più aperti a dibatterle. *La rivista penale* e *La rivista del diritto matrimoniale italiano*

<sup>24</sup> A titolo indicativo: F. D'ALESSIO, *Aspetti attuali del diritto pubblico italiano*, vol. XX, 1928, pp. 8-26; C. COSTAMAGNA, *Premessa allo studio del nuovo diritto italiano*, vol. XXIII, 1931, pp. 566-589; P. DE FRANCISCI, *Per la formazione della dottrina giuridica italiana*, vol. XXIV, 1932, pp. 581-593; V. CRISAFULLI, *L'Impero e lo Stato*, vol. XXIX, 1937, pp. 13-24; G. BOSCO, *Conseguenze giuridiche dell'annessione dell'Etiopia*, vol. XXIX, 1937, pp. 141-151; A. FOLCHI, *Cittadinanza e sudditanza nell'espansione imperiale italiana*, vol. XXXI, 1939, pp. 53-65; A. CORDOVA, *Diritto coloniale e cittadinanza coloniale*, vol. XXXI, 1939, pp. 642-650.

<sup>25</sup> Anonimo, Recensione a A. CIOFFI, *Lo stato razziale e le sue guarentigie nel diritto italiano*, in *Rassegna di legislazione per i comuni*, in «Rivista di diritto pubblico», vol. XXXIV, 1942, pp. 116-117.

ne sono un esempio evidente.

Nel corso degli anni Trenta, precisamente nel 1930 e nel 1938, l'effemeride di Luigi Lucchini, fondata nel 1874, aveva subito due cambiamenti di direzione, per via del controllo sempre più pressante che il regime esercitava sulla stampa, inclusa la stampa giuridica periodica. La promulgazione dei decreti antiebraici coincideva esattamente con l'inizio della terza serie della rivista. La sua direzione passava nelle mani degli avvocati Antonio Albertini, Filippo Ungaro e del professore Nino Levi, il cui nome scompariva prontamente dai frontespizi, a partire dal novembre del 1938.

La *Rivista penale* mostrava una spiccata propensione ad affrontare con rigore la legislazione razziale, prendendone in considerazione l'aspetto coloniale e quello metropolitano. L'adozione di tale prospettiva non solo tradiva la perfetta adesione della *Rivista penale* alle direttive espresse dal governo, ma la collocava in perfetta sintonia con *Il diritto razzista*. Sintonia che peraltro veniva rivelata dalla compartecipazione di due giuristi, Domenico Rende e Mario Manfredini, al programma della rivista di Lucchini e di Cutelli. Fin dal primo momento della fondazione de *Il diritto razzista*, Rende aveva aderito all'iniziativa dell'avvocato Cutelli, intesendone le lodi, entrando a far parte del comitato direttivo del periodico<sup>26</sup>, pubblicandovi alcuni studi attraverso i quali si sforzava di legittimare l'introduzione della nozione di razza nel diritto e di chiarire le ragioni per le quali la razza italiana dovesse essere tutelata come razza ariana<sup>27</sup>. Il secondo, Manfredini, autore di diversi contributi sulla legislazione razziale coloniale<sup>28</sup>, era molto apprezzato da Cutelli che lo citava regolarmente nel suo periodico e ne pubblicava ripetutamente articoli e note a sentenza. Tra Cutelli e Manfredini si avviò una discussione attorno alla nozione di «prestigio della razza», introdotta dalla legge 1004 del 1939<sup>29</sup>, che mostra come i due giuristi si attestassero su delle posizioni critiche nei confronti di un legislatore ritenuto sempre troppo prudente nelle riforme legislative

<sup>26</sup> S.M. CUTELLI, *Ai lettori. Come e perché nasce «Il diritto razzista» e com'è accolto*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 1-7, p. 5.

<sup>27</sup> D. RENDE, *La famiglia e la razza nel nuovo codice civile italiano*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 24-31; ID., *Per la razza ario-romana-fascista*, in «Il diritto razzista», vol. IV, 1942, pp. 73-87.

<sup>28</sup> In particolare: *Il diritto imperiale d'Italia*, in «Rivista penale», vol. I (3ª serie), 1938, pp. 792-804; *La difesa della razza nell'Aoi. La nozione del delitto di madamato e il concorso dell'indigena nel reato*, in «Rivista penale», vol. I (3ª serie), 1938, pp. 1924-1927; *Razzismo, matrimonio e legittimazione della prole*, in «Rivista di diritto coloniale», vol. I, 1939, pp. 5-12.

<sup>29</sup> L. 19 giugno 1939, n. 1004, *Legge per la difesa del prestigio della razza nell'Aoi*.

in materia razziale<sup>30</sup>.

Un dialogo più diretto si stabiliva tra la rivista dell'avvocato Cecchi e *Il diritto razzista*. Le voci 'razza', 'razza ebraica', 'razze', che si ritrovano con costanza negli indici generali delle annate della *Rivista del diritto di famiglia*, sono un indicatore dell'attenzione che il periodico aveva deciso di consacrare alle conseguenze giuridiche delle nuove qualificazioni razziali nel settore del diritto matrimoniale. Si trattava di un'attenzione talmente intensa che venivano spesso riportate le notizie relative eventi locali meno noti o che per lo meno non figuravano in altri periodici<sup>31</sup>. Anche in questo caso, dalle numerose sentenze pubblicate e annotate nella sezione consacrata alla giurisprudenza trapela un'attenzione nei confronti del *corpus* normativo razziale che prende in conto contestualmente la legislazione razziale coloniale e quella metropolitana.

Le sezioni *Notiziario* e *Spogli di riviste* accoglievano il maggior numero di riferimenti agli studi pubblicati attorno alle disposizioni razziali. Proprio in questa sede, la nascita de *Il diritto razzista* non passava inosservata: oltre a darne notizia, se ne recensivano i contributi ritenuti maggiormente rilevanti. Si instaurava così un dialogo con le tesi avanzate nel periodico di Cutelli attorno all'interpretazione e al perfezionamento dell'impianto normativo razziale. Nell'annata del '42, in modo particolare, la maggior parte delle recensioni riguardava studi pubblicati nelle pagine de *Il diritto razzista*. Se l'articolo *Razza e diritto*, nel quale Marracino si era sforzato di dimostrare l'inadeguatezza dei giuristi di origini ebraiche nei confronti dello studio del diritto italiano, veniva criticato per la povertà della struttura e per l'inconsistenza del ragionamento alla base, i contributi di P.A. Romano e di Cioffi sullo 'status razziale' erano l'occasione per chiarire la posizione del periodico in materia di competenza ad emettere la dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica<sup>32</sup>. Uno scambio sembrò avviarsi tra *Il diritto razzista* e *La rivista del diritto matrimoniale italiano*.

Non è dunque un puro caso se, riprendendo la pubblicazione del suo periodico all'indomani della fine del conflitto mondiale, Cecchi avvertis-

<sup>30</sup> S.M. CUTELLI, *Critica razzista al disegno di legge per la tutela penale del prestigio della razza*, in «La vita italiana», vol. LXIV, 1939, pp. 80-92; M. MANFREDINI, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in «Il diritto razzista», vol. I, 1939, pp. 5-12.

<sup>31</sup> Ad esempio, la creazione di un centro di studi per la razza o il congresso organizzato dal Guf dell'università di Milano al quale parteciparono alcuni giuristi, tra i quali R. SERTOLI SALIS, *Congresso per studi sulla razza*, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano», vol. VI, 1939, pp. 80-81; «Rivista del diritto matrimoniale italiano», vol. IX, 1942, p. 68.

<sup>32</sup> Sezione *Le riviste*, in «Rivista del diritto matrimoniale italiano», vol. IX, 1942, pp. 126-127.

se l'esigenza di chiarire al lettore le ragioni del coinvolgimento della sua rivista nelle questioni razziali, facendo appello alla necessità della memoria storica<sup>33</sup>.

Questo breve *excursus* lascia emergere come, nell'Italia degli anni Trenta e Quaranta, prese corpo e si diffuse un vero e proprio discorso giuridico finalizzato alla costruzione e alla sistematizzazione di un diritto fondato sulla nozione di razza. L'ampiezza di tale discorso tradisce un coinvolgimento dei giuristi italiani che non può in nessun modo esser considerato come superficiale o accessorio<sup>34</sup>. A lungo rimasto relegato nei meandri dei periodici tradizionali o nelle pagine di riviste "indegne" dell'attenzione dello storico, l'ampiezza, lo spessore e il peso di questo discorso meritano di essere rivalutati, reinterrogati, facendo maggiore attenzione alle reti collaborative che si vennero a creare tra i giuristi specialisti delle questioni razziali e tra i diversi periodici; al ruolo istituzionale ricoperto da ciascuno di essi; ai cambiamenti eventuali che intervennero all'interno dei periodici, all'indomani della caduta del regime fascista<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> CECCHI, Recensione a MOMIGLIANO, cit.

<sup>34</sup> M.A. LIVINGSTON giunge a conclusioni analoghe, riguardo all'attività giurisdizionale ed amministrativa: M.A. LIVINGSTON, *The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini Race's Law, 1938-1943*, Cambridge 2013.

<sup>35</sup> In questa direzione, S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013.